



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

---

COPIA

## UFFICIO DEL SINDACO

# ORDINANZA N. 12 del 08-04-2020

**Oggetto: Disposizioni per il corretto svolgimento del mercato settimanale in ottemperanza all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della giunta regionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 7 del 3.4.2020.**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, da ultimo, il Dpcm 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale si dispone la proroga dell'efficacia delle disposizioni adottate fino al 13 aprile;

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile e urgente n.7/PC del 03.04.2020 a firma del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quale prevede il divieto dell'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, ad esclusione nei casi in cui i Sindaci adottino, previa comunicazione ai commercianti, precise disposizioni, dirette a evitare contatti non governati tra persone e anche assembramenti, in presenza di alcune condizioni minime tra le quali:

- la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;
- presenza di un varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori.

RITENUTO necessario adottare, a tal proposito, uno specifico piano diretto da un lato a consentire il corretto svolgimento del mercato settimanale nel rispetto dell'ordinanza regionale n. 7/PC del 3.4.2020, dall'altro a contingentare l'accesso al mercato, a delimitare l'area del mercato prevedendo, tra le altre, uno specifico percorso di entrata e di uscita;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato Piano sub A predisposto in ottemperanza alle condizioni minime di sicurezza indicate dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 03.04.2020 per il corretto svolgimento del mercato settimanale del giovedì, limitatamente al solo commercio di generi alimentari;
- di limitare l'accesso all'area mercato, appositamente delimitata, per garantire la sicurezza degli operatori commerciali e degli avventori, a massimo 20 persone per volta;
- dovrà comunque essere garantita la distanza di un metro tra i banchi e tra i banchi e gli avventori;
- di demandare alla Polizia Locale di Fontanafredda di effettuare le necessarie verifiche e controlli al fine del rigoroso rispetto dell'ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 03.04.2020 nonché del presente provvedimento;
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa ed è valida fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dichiarata dalla competenti autorità governative o regionali, e altresì fino a revoca della presente.

#### DISPONE

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o al Comando di Polizia Locale;
  - o alla Prefettura di Pordenone;
  - o alla Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda.

#### COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

*F.to Pegolo Michele*